

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO

via Comunale del Principe n°13/A - 80145 - Napoli - C.F. 06328131211
tel. 081-254.44.03, email protocollo generale@asnapoli1centro.it, PEC asnapoli1centro@pec.asn1centro.it

DIRETTORE GENERALE

**Ai Legali Rappresentanti
Centri di Riabilitazione ex art. 26 e
Ambulatori di terapia Fisica e FKT
ex art. 44 L. 833/78**

**Ai Direttori Responsabili Distretti Sanitari di Base
Al Direttore UOC Riabilitazione
Al Direttore UOC GEF**

**p.c. al Direttore Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento
del SSR**

OGGETTO: Decreto dirigenziale n. 83 del 9/4/2020; determinazioni

Il Decreto in oggetto si riferisce espressamente al DL n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19".

La formulazione dell'art. 48 del d.l. n. 18 del 2020 è assai poco perspicua e suscita notevoli dubbi interpretativi correlati proprio alla scarsa chiarezza del testo.

Tuttavia, per quanto è possibile capire dalla faticosa e contorta enunciazione della norma, essa è così sintetizzabile:

- posto che durante l'emergenza Covid sia la legge che alcuni provvedimenti regionali hanno sospeso le attività socio-sanitarie e socio-assistenziali (nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nei centri diurni e semi-residenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora), le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni individuali domiciliari o a distanza, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie. A tal fine, si avvalgono del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto (comma 1);

- a tal fine, a) le amministrazioni pubbliche, durante la sospensione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali predetti, sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. La norma precisa, poi, che in deroga al codice degli appalti le p.a. possono fare accordi diretti con i gestori degli anzidetti servizi per individuare le prestazioni da rendere in altra forma, che sono retribuite ... con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Quindi, una quota di quanto avrebbe dovuto essere pagato prima per prestazioni ordinarie è utilizzata per pagare le prestazioni rese in altra forma, nei limiti dell'effettivo svolgimento dei servizi. b) La norma aggiunge che se le strutture interdette, a loro cura (cioè col loro personale), mantengono integra la loro operatività, e sono immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività, allora (cioè, alle dette condizioni, che vanno verificate, evidentemente), è inoltre corrisposta un'ulteriore quota correlata a tali mantenimento/disponibilità (quota, si badi, di entità imprecisata nel testo di legge). c) Infine, la disposizione in esame stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti. Si tratta di un ulteriore contributo, imprecisato nel quantum, che, a differenza delle quote, pur sempre legate a un meccanismo di corrispettività (chiaro ed evidente con riferimento alle prestazioni rese in altra forma, più sfumato riguardo alla mera messa in immediata disponibilità durante il periodo dell'emergenza), è prescisso da qualsiasi logica corrispettiva, e sembra avere carattere una tantum.

Dal complesso delle disposizioni di cui sopra sembra potersi recisamente escludere che le pubbliche amministrazioni possano garantire alle strutture private, pur rimaste operative e a disposizione e in linea con le prescrizioni emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività, il pagamento integrale di quanto avrebbero percepito in condizioni normali in condizioni di ordinaria operatività. Prima di tutto, se così fosse, il legislatore lo avrebbe detto con chiarezza. In secondo luogo, per le prestazioni rese in altra forma è chiaro il meccanismo corrispettivo, che non avrebbe senso se, comunque, l'intento legislativo fosse stato quello di garantire il pregresso livello di risultato economico operativo.

Pertanto, e in disparte qualunque considerazione relativa alla pur sempre necessaria verifica della sussistenza dei presupposti indicati sopra, sembra di potersi ritenere che la norma, ove pure fosse interpretabile nel senso fatto proprio dal d.d. 83/2020 e relativo all. 2, resterebbe condizionata, nella sua declinazione operativa, dal concorso di tutte le condizioni di cui sopra: avere erogato prestazioni rese in altra forma sulla scorta di un previo accordo con le pubbliche amministrazioni, anche in deroga al codice dei contratti; avere mantenuto la struttura operativa e disponibile; essere, all'atto della ripresa della normale attività, pienamente in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19.

In ogni caso, la misura della quota sub b) e del contributo di cui al punto c) devono essere stabilite dagli organi politici della Regione (delibera di giunta o, forse più correttamente, legge), non dal livello dirigenziale.

Per le suddette ragioni, nell'alternativa fra l'applicazione della legge e di qualunque atto amministrativo che se ne discosti, si ritiene di dovere assicurare l'applicazione della prima.

In conseguenza di tutto quanto sin qui argomentato, pertanto, si dispone la liquidazione e il pagamento alle strutture accreditate in indirizzo dei soli importi riferiti a prestazioni effettivamente rese nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Per gli importi già liquidati e/o pagati con le modalità di cui all'allegato 2 del citato Decreto Dirigenziale n. 83 del 9/4/2020, i Distretti opereranno come segue:

1. Per le fatture relative al periodo 9/3 – 31/3/2020 (punto 2 all. 2), devono essere richieste note di credito, trattandosi di prestazioni non rese.
2. Per le fatture relative ai mesi di aprile e maggio (punto 3 all. 2) devono essere richieste note di credito per gli importi relativi alla quota percentuale non corrispondente a prestazioni effettivamente rese, denominata "quota fissa per il mantenimento della struttura" e recante, nella fattura, la dicitura "emergenza Covid aprile (e/o maggio).

Il direttore UOC Monitoraggio e
Controllo Attività di Riabilitazione
dott. Nicola Abbamondi

Il Direttore Amministrativo
dott. Michele Ciarfara

Il Direttore Sanitario
dott. Vincenzo Giordano

il Direttore Generale
dott. ing. *Ciro Verdoliva*



al lavoro per garantire salute